N. R.G. 169/2023

TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA

SEZIONE UNICA

* * * * * * * *

Il Giudice, Dott. Christian Corbi,
lette le note scritte in sostituzione, *ex* art. 127 *ter* c.p.c., dell'udienza del **30/11/2023**, predisposte:
per [redacted] S.r.l., dall'Avv. [redacted]
per [redacted], dall'Avv. [redacted]

lette le precisazioni delle conclusioni svolte dalle parti nelle rispettive note scritte;

si ritira, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., in camera di consiglio, riservando, all'esito, il deposito della sentenza.

Il Giudice
Dott. Christian Corbi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA

SEZIONE UNICA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

* * * * * * * *

All'esito della camera di consiglio, il Giudice, Dott. Christian Corbi, dà lettura della seguente

SENTENZA

emessa ai sensi degli artt. 281 *sexies* e 127 *ter* c.p.c., nella causa civile iscritta al n. **169** del ruolo generale affari contenziosi dell'anno **2023**, discussa, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 30 novembre 2023;

TRA

[redacted], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata a [redacted], presso lo studio dell'Avv. [redacted] in virtù di procura in calce all'atto di citazione.

Parte opponente

E

[redacted], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e, per essa, in qualità di mandataria, [redacted] **S.P.A.** in virtù di procura speciale del 11.6.2020 redatta per atto a rogito (Rep. [redacted]; Racc. [redacted]) del Notar [redacted], a sua volta rappresentata da [redacted] **S.P.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in virtù di procura speciale del 1.7.2020 redatta per atto a rogito (Rep. [redacted]; Racc. [redacted]) del [redacted], quest'ultima elettivamente domiciliata presso l'indirizzo P.E.C. "[redacted], che la rappresentata e difende, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

Parte opposta

OGGETTO: opposizione all'atto di precetto.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

I procuratori delle parti concludevano come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, [redacted] S.r.l. (di seguito, *breviter* anche "[redacted]") conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale [redacted] s.r.l. (di seguito, *breviter* anche "[redacted]") al fine di sentir accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito azionato dall'opposta in via esecutiva nei confronti dell'opponente.

A sostegno dell'opposizione, [redacted] allegava, in primo luogo, il difetto della prova della titolarità del diritto di credito in capo all'opposta e, in secondo luogo, l'erroneità del conteggio degli interessi, così come esposto nell'atto di precetto in questa sede opposto.

Si costituiva in giudizio [redacted], quest'ultima quale mandataria di [redacted] S.p.A., contestando la ricostruzione avversaria e insistendo nel rigetto integrale dell'opposizione.

1. Tanto premesso, il primo motivo di opposizione è infondato e, come tale, deve essere respinto.

Al riguardo, giova premettere come [redacted] S.r.l., quale società detta veicolo (S.P.V. è infatti l'acronimo di "*special purpose vehicle*"), abbia allegato di aver acquistato, a titolo oneroso, *pro soluto* e a seguito di un'operazione di cartolarizzazione, da [redacted] S.p.A., i diritti di credito nascenti dal contratto di mutuo fondiario stipulato in data 24.10.2006 da quest'ultima con [redacted]. A tal fine, [redacted] ha poi ritenuto di incaricare un soggetto terzo, [redacted], per la riscossione e del servizio di cassa e pagamento (il c.d. "*servicing*") - quale soggetto iscritti all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. - che a sua volta ha nominato una propria mandataria, [redacted]

Tanto premesso, parte opposta ha asseverato le proprie allegazioni, versando in atti: a) l'avviso pubblicato *ex* art. 58 T.U.B. sulla G.U. (doc. 9 indice parte opposta); b) l'elenco dei crediti ceduti riportati sul sito internet di [redacted] (doc. 14 indice parte opposta); c) la dichiarazione unilaterale di [redacted], rivolta a [redacted], di aver ceduto tale credito in favore di quest'ultima (docc. 6-12 indice di parte opposta); d) il *link* del sito *internet* [redacted] dal quale estrarre l'elenco dei crediti; e) la lettera di messa in mora di [redacted] del 17.1.2017 (doc. 5 indice di parte opposta); f) il contratto di cessione (doc. 7 indice di parte opposta).

Alla luce di quanto precede, anche a voler aderire alla tesi giurisprudenziale più rigorosa (Cass. civ., nn. **1642/2023**, **15884/2023**, **4277/2023**, 5857/2022, 5617/2020, 2780/2019, 22548/2018, 10518/2016, 976872016, 4116/2016, SS.UU. n. 2951/16, nonché **Corte d'appello di L'Aquila, sent. n. 1523/2023**, **Trib. Alessandria, n. 293/2023**, Trib. Milano, n. 7350/2021, Trib. Verona, 14 dicembre 2021, Trib. Spoleto, 6 settembre 2021, Trib. Firenze, n. 1865/2021, Trib. Lucca, 26 marzo 2021, Trib. Rimini, 28 dicembre 2020, Trib. Avezzano, 29 ottobre 2020, Trib. Rovigo n. 427/2020) - peraltro in antitesi con altra e recente parte della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., nn. 26934/2023, 25400, 22544, Trib. Monza, 1823/2023) - la documentazione sopra indicata risulta idonea a comprovare la sussistenza in capo all'opposta della titolarità della situazione giuridica soggettiva per cui è causa.

In primo luogo, deve darsi atto della facoltà riconosciuta dalla Giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., n. 10200/2021) all'opposta di provare la titolarità della cessione del credito in corso di causa.

In secondo luogo, **risulta dirimente, ai fini che qui interessano, la produzione in giudizio, da parte dell'opposta, del contratto di cessione** (cfr. doc. 7 parte opposta). Esso, infatti, enuclea con esattezza i riferimenti alle linee di credito per cui è causa che, letti unitamente alla richiamata documentazione e in particolare alla nota di [redacted] del 17.1.2017, consentono, seppure *ex post*, di ritenere provato, in capo all'opposta, la titolarità del diritto di credito per il quale quest'ultima ha agito in giudizio.

Né valga sul punto il richiamo operato da parte opponente alla diversa controversia intercorsa tra le medesime parti e decisa dal Tribunale, con sentenza n. 819/2022 (poi confermata dalla Corte d'appello di L'Aquila con sent. n. 1523/2023), in termini antitetici rispetto alla presente. Tra le due cause, infatti e come allegato da parte

opposta, differisce il corredo probatorio, atteso che nell'altra e diversa difettava la prova del contratto di cessione, invece prodotto in questa.

2. Anche il secondo motivo di opposizione risulta infondato.

Sul punto, parte opponente ha allegato l'inintellegibilità e l'abnormità degli interessi precettati.

Sennonchè, l'eccezione di tal fatta, risolvendosi in una contestazione generica e apodittica del calcolo degli interessi, è *tamquam non esset*.

In ogni caso, parte opposta ha versato in atti (cfr. doc. 1 indice di parte opposta) il conteggio degli stessi al fine di comprovarne la correttezza.

3. In ordine alle spese di lite, la richiamata oscillazione giurisprudenziale in ordine all'interpretazione dell'art. 58 T.U.B. consente al Tribunale di compensare integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione unica, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. **169/2023** e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:

- **rigetta** integralmente l'opposizione;
- **compensa** integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.

L'Aquila, 30 novembre 2023

Il Giudice

Dott. Christian Corbi